



COMUNE DI SELVA DI CADORE
Provincia di Belluno

ORDINANZA

N. 10	OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N.6 DEL 21/02/2019 DI SEGNALAZIONE DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA NELLE LOCALITÀ DI L'ANDRIA E TOFFOL.
Data: 08/03/2019	
	AREA: SERVIZIO TECNICO

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 6 del 21/02/2019 con la quale è stato vietato l'utilizzo dell'acqua per usi potabili nelle località di L'Andria e Toffol, se non dopo adeguata bollitura, per motivi di tutela della salute pubblica,

CONSIDERATO che gli accertamenti eseguiti da A.R.P.A.V. di Treviso sui campioni d'acqua prelevati in data 05/03/2019 presso la fontana pubblica di L'Andria, sono risultati conformi ai parametri indicatori della potabilità dell'acqua erogata dalla rete idrica pubblica nell'ambito del territorio comunale di competenza dell'A.A.T.O. Alto Veneto e gestita dalla Società BIM Gestione Servizi Pubblici Spa con sede in Belluno, come da nota trasmessa dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti prot. n. 13750 del 08/03/2019 assunta al protocollo comunale in data 08/03/2019 al n.1033;

VISTA la comunicazione dell'Ente Gestore Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. prot. n. 6223 del 08/03/2019 assunta al protocollo comunale in data 08/11/2018 al n. 1039, che comunica la possibilità di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 21/02/2019 avvisando l'utenza della conformità ai requisiti di legge dell'acqua erogata nelle zone interessate;

PRESO ATTO quindi del rientro dei parametri nei limiti di potabilità previsti dal D. Lgs 31/2001 e s.m.;

RITENUTO quindi di dover REVOCARE l'Ordinanza Sindacale di non potabilità n. 6 del 21/02/2019;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 02 febbraio 2001, n. 31;

VISTI i vigenti regolamenti in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 21/02/2019 di divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili, se non dopo adeguata bollitura, nelle località di L'Andria e Toffol, essendo venuti a cessare i motivi che ne hanno imposto l'adozione;

DISPONE

– è fatto obbligo alla Società gestrice della rete idrica BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. di dare tempestiva comunicazione e pubblicità alla cittadinanza dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua potabile dell'acquedotto interessato;

– la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e l'invio della stessa alla Società gestrice della rete idrica BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e all'Azienda U.L.S.S n. 1 Dolomiti - Dipartimento di Prevenzione - SIAN sede di Belluno.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.

IL SINDACO

Silvia Cestaro

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)